

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 733-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MICARA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**  
di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**  
col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
col **Ministro dell'Industria e del Commercio**  
e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1959

---

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1961

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio  
di oliva 1956, emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva, oggi sottoposto al vostro esame, ha dato luogo a valutazioni contrastanti.

Da un lato sono stati posti in evidenza, da parte governativa, i vantaggi di esso, i cui scopi principali sono la garanzia di una leale concorrenza, la salvaguardia della qualità della merce, l'eliminazione delle fluttuazioni dei prezzi.

Si pone altresì in rilievo che nel Consiglio oleicolo internazionale, che viene istituito dall'Accordo in questione, i preminenti interessi italiani nel settore vengono pienamente riconosciuti, non solo per il numero di voti assegnato al nostro Paese (302), inferiore soltanto alla Spagna (395), e di gran lunga superiore al numero dei voti francesi (32); ma anche perchè, ove la ratifica intervenisse senza ulteriori indugi, appare fondata l'aspettativa italiana di ottenere, nel citato Consiglio oleicolo, una rappresentanza adeguata.

Si fa notare ancora l'esiguità dell'onere incombente all'Italia per la partecipazione all'accordo stesso, che è limitato a 30 milioni annui.

Infine « opportuno e indispensabile » è definito l'Accordo nel parere emesso dalla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione del Senato (Allegato A).

Peraltro, accanto a queste opinioni favorevoli, ne sono state manifestate altre contrarie.

Va anzitutto citato, in proposito, il parere della 5ª Commissione (finanze e tesoro) del Senato, che sottolinea l'esistenza di disparità tra l'Accordo e la progettata disciplina legislativa nazionale (Allegato B).

Le stesse perplessità traspaiono dal parere emesso, in data 15 luglio, dalla 9ª Commissione del Senato (industria, commercio interno ed estero e turismo) (Allegato C).

Anche in seno alla 3ª Commissione furono espresse — in particolare dai senatori Berti,

Pastore e Lussu — perplessità sul contenuto dell'Accordo e dubbi circa la sua compatibilità con la legislazione nazionale; nè a tutti i Commissari parve esauriente l'osservazione che le differenze fra la legislazione interna e l'Accordo non concernerebbero l'olio d'oliva, ma altre qualità di olii, sì che quel contrasto non dovrebbe ritenersi essenziale.

Tale considerazione, peraltro, appare ora rafforzata dal fatto che la formulazione definitiva della legge nazionale ha adottato una nomenclatura alquanto diversa da quella originariamente proposta, come risulta dalla « Tabella » fornita dal Ministro dell'agricoltura e annessa alla presente relazione (Allegato D): sì che molti dei dubbi sollevati, e a cui sopra si è fatto cenno, dovrebbero considerarsi superati.

Ad ogni modo il ministro Segni, a conclusione della ricordata seduta della 3ª Commissione del 15 luglio scorso, insistè perchè una decisione venisse comunque presa. Fu pertanto dato al sottoscritto mandato per la presentazione della relazione all'Assemblea, con la intesa che in questa venissero imparzialmente esposte tanto le ragioni favorevoli alla ratifica, quanto le perplessità e le obiezioni da più parti sollevate.

Ciò il vostro relatore ha inteso fare con la presente relazione. Prima di concludere, tuttavia, egli non può fare a meno di sottolineare gli aspetti favorevoli dell'Accordo, e in particolare l'interesse che la ratifica riveste in sede internazionale per l'Italia.

È assai difficile, infatti, che il nostro Paese possa meglio difendere le proprie posizioni in materia restando fuori dell'Accordo, tanto più che anche la Germania e l'Olanda stanno esaminando la possibilità di aderirvi e, se questo dovesse verificarsi, l'Italia verrebbe a trovarsi in una situazione particolarmente imbarazzante, anche per quanto concerne la futura politica agricola comune nel quadro del Trattato di Roma.

MICARA, relatore.

## ALLEGATO A

**Parere della 8ª Commissione del Senato  
(Agricoltura e alimentazione)**

(14 ottobre 1960)

L'accordo deve essere ritenuto opportuno ed indispensabile ai fini di assicurare tra i Paesi produttori ed esportatori di olio di oliva una concorrenza leale, ai consumatori la liberalizzazione di un mercato conforme ai termini dei contratti stipulati e di evitare fluttuazioni di disponibilità. Ciascun Governo partecipante assume l'impegno di non prendere misure in contrasto con gli obblighi dell'accordo stesso, il quale non rivela diversificazioni nei confronti della classificazione degli olii di oliva di cui alla proposta di legge approvata dal Senato, che pone in chiara evidenza una impostazione sistematica di difesa del prodotto genuino pienamente aderente agli indirizzi internazionali che implicitamente escludono la esterificazione. Infatti, sia nelle definizioni che nella terminologia, la affermazione assume un valore di certezza.

La raffinazione non altera la molecola dell'acido oleico nella sua struttura di origine, mentre ciò non avviene nell'operazione esterificante in cui la scissione prima e la ricomposizione poi alterano biologicamente la struttura malcolore naturale.

Detto questo non rimane che una sovrapposizione di termini in fase comparativa:

- 1) *Olio di oliva vergine extra* = Olio extra vergine di oliva;
- 2) *Olio di oliva vergine fino* = Olio sovrappaffino vergine di oliva;
- 3) *Olio di oliva vergine corrente* = Olio fino vergine d'oliva;
- 4) *Olio di oliva vergine lampante* = Olio vergine di oliva;
  - a) *Olio di oliva puro raffinato* (con alcali) = Olio di oliva rettificato;
  - b) *Olio di oliva di seconda qualità raffinato* (con solventi) = Olio di sansa di oliva rettificato;

*Mescolanze di olii di oliva:*

- a) *Olio di oliva puro*:  
(olio vergine + olio di oliva puro raffinato) = Olio di sansa e di oliva.

Comunque è possibile costituire dei tipi le cui qualità possono essere determinate di volta in volta tra gli acquirenti ed i venditori.

L'indagine comparativa di ordine assolutamente positivo permette con serena coscienza di esprimere parere favorevole sull'accordo in esame, con l'avvertimento che i Comitati internazionali tengano conto delle condizioni interne del lavoro onde evitare concorrenze sleali e peggioramento delle condizioni salariali e di lavoro degli addetti alla olivicoltura e trasformazione del prodotto.

(CARELLI, estensore)

## ALLEGATO B

**Parere della 5ª Commissione del Senato  
(Finanze e tesoro)**

(9 dicembre 1959)

La Commissione finanze e tesoro rileva che la classificazione degli olii di oliva prevista dall'Accordo da ratificare col disegno di legge in esame differisce da quella contenuta nell'apposito provvedimento già esaminato dalla Commissione agricoltura della Camera ed attualmente all'esame del Senato.

La stessa classificazione differisce da quella usata nel disegno di legge proposto dal Governo per istituire una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato e per attuare una vigilanza sugli stabilimenti di confezionamento di olii commestibili (disegno di legge n. 180).

In relazione a quanto sopra e tenendo presente che i tipi di olio prodotto in Italia non si adattano alla classificazione stabilita nel Trattato, la Commissione finanze e tesoro ritiene che il Trattato stesso non possa essere ratificato fino a che non si abbia una chiarificazione della volontà del Parlamento attraverso la discussione dei due provvedimenti sulla denominazione degli olii e sulla imposta relativa.

Esprime pertanto parere contrario al disegno di legge in esame.

(F.to TRABUCCHI)

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO C

**Parere della 9<sup>a</sup> Commissione del Senato  
(Industria, commercio interno ed estero,  
turismo)***(15 luglio 1960)*

La 9<sup>a</sup> Commissione del Senato, esaminato il testo del disegno di legge n. 733, ritiene di non poter esprimere, allo stato, parere favorevole alla ratifica ed esecuzione

dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva 1956, emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958, per la considerazione che tutta la materia relativa alla classificazione dell'olio di oliva e all'assoggettamento della produzione all'imposta di fabbricazione per un più rigoroso controllo della genuinità dei prodotti, è in esame da parte dei due rami del Parlamento, per cui non può essere pregiudicata la materia con adesioni intempestive all'accordo internazionale.

*(CREPELLANI, estensore)*

## ALLEGATO D

## TABELLA COMPARATIVA DELLE CLASSIFICAZIONI

*(Ministero dell'agricoltura, aprile 1961)**Classificazione dell'Accordo internazionale**Classificazione italiana*

1) olio di oliva vergine extra

1) olio extra vergine di oliva

2) olio di oliva vergine fino

2) { olio sopraffino vergine d'oliva  
olio fino vergine d'oliva

3) olio di oliva vergine corrente

3) olio di oliva vergine;

4) olio di oliva vergine lampante

4) olio di oliva lampante

a) olio di oliva puro raffinato (con alcali)

a) olio di oliva rettificato (con alcali)

b) olio di oliva di seconda qualità raffinato (estratto con solventi).

b) olio di sansa di oliva rettificato (estratto con solventi).

*Mescolanze di oli di oliva*

a) olio di oliva puro (olio vergine + olio di oliva puro raffinato)

a) olio di oliva (olio di oliva + olio rettificato)

b) olio di oliva da taglio (olio di oliva vergine + olio di oliva di seconda qualità)

b) olio di sansa e di oliva (olio di oliva vergine + olio di sansa di oliva rettificato)

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1956 emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decor-

rere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 36 del medesimo.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'Accordo predetto, valutabile in lire 30 milioni annue, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1959-60 con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.